

**ENTE
FONDAZIONE ZOLLA ETS**

**DOCUMENTO SULLE ATTIVITÀ DA CUI POSSONO DERIVARE
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
DELL' ENTE EX D.LGS. 231/2001**

**MODELLO ORGANIZZATIVO
CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE
INIZIATIVA E CONTROLLO**

Versione	Data	Descrizione	Emissente
1.0	17/01/2025	Redazione primo MOG ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.	Consiglio di Amministrazione

INDICE

PARTE PRIMA

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI

Definizioni

CAPITOLO II – GENERALITÀ'

Natura giuridica della responsabilità

I soggetti interessati: a) l'Ente è tra i destinatari 2.2 - I soggetti interessati: b) l'analisi dei reati

Le sanzioni

La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

CAPITOLO III - IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ambito di adozione

Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Adempimenti informativi

Segnalazione di reati 231 e di violazioni al Modello (Whistleblowing)

Organismo di Vigilanza e Controllo

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATORICHI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Obiettivi e funzioni della parte speciale

Il sistema di deleghe e di procure

SEZIONE PRIMA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 d.lgs. 231/2001)

I reati ex art. 24

I reati di cui all'art. 25

Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza sociosanitaria, di ricerca, di formazione e di istruzione

Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Incarichi e consulenze

Gestione dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni offerte in regime di accreditamento

Gestione delle ingiunzioni

Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

SEZIONE SECONDA

I reati ex art. 25 bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

Aree esposte a rischio e misure preventive

SEZIONE TERZA

I reati di cui all'art. 25 ter (reati societari)

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

SEZIONE QUARTA

I reati di cui all'art. 25 quater

Valutazione del rischio e misure preventive

SEZIONE QUINTA

I reati previsti dall'art. 25 quater - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Le fattispecie criminose - Art.583 bis

Valutazione del rischio e misure preventive

SEZIONE SESTA

I reati previsti dall'art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Le fattispecie criminose

Valutazione del rischio e misure preventive

SEZIONE SETTIMA

Art. 25 sexies - Reati per abuso di mercato

Valutazione del rischio

SEZIONE OTTAVA

Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro

I reati considerati

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Art. 30 - Modelli di organizzazione e gestione

Aree esposte al rischio

Regole di comportamento

SEZIONE NONA

Art. 24 bis - Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Regole di comportamento

SEZIONE DECIMA

Art. 25 octies - Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

Aree esposte al rischio

SEZIONE UNDICESIMA

Art. 25 decies - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le fattispecie

Aree esposte al rischio

Regole di comportamento

SEZIONE DODICESIMA

Delitti di criminalità organizzata

Aree esposte al rischio

SEZIONE TREDICESIMA

Delitti contro l'industria e il commercio

Aree esposte al rischio

SEZIONE QUATTORDICESIMA

Delitti per violazione del diritto d'autore

Aree esposte al rischio

SEZIONE QUINDICESIMA

Reati ambientali

Aree esposte al rischio

SEZIONE SEDICESIMA

Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area esposte al rischio

Regole di comportamento

SEZIONE DICIASSETTESIMA

Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia

Area esposte al rischio

Regole di comportamento

SEZIONE DICIOTTESIMA

Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/200122 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

SEZIONE DICIANNOVESIMA

Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/200123 - Reati Tributari

SEZIONE VENTESIMA

Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Contrabbando

SEZIONE VENTUNESIMA

Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 Delitti contro il patrimonio culturale

SEZIONE VENTIDUESIMA

Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

PARTE TERZA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

PARTE QUARTA

INIZIATIVA E CONTROLLO

SEZIONE PRIMA

L'Organo

Art. 1 - Organismo di iniziativa e di controllo

Art. 2 - Risorse finanziarie del OdV

Art. 3 - Autonomia e garanzie per l'operatività dell'OdV

Art. 4 - Funzioni dell'OdV

Art. 5 - Poteri dell'OdV

SEZIONE SECONDA

Norme procedurali

- Art. 6 - Riunioni dell'OdV
- Art. 7 - Procedure dell'OdV
- Art. 8 - Segnalazioni
- Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari
- Art. 10 - Aggiornamento Modello

PARTE PRIMA

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI

Definizioni

ENTE: si intende la Fondazione Zolla ETS.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE: è il documento ufficiale dell’Ente che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti dell’Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti di una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse dell’Ente o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.LGS. 231/2001 significa: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali dell’Ente quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l’Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile all’Ente, quale contratto stipulato fra Cooperative Sociali e le Organizzazioni Sindacali.

MODELLO ORGANIZZATIVO: documento dell’Ente in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): organismo di vigilanza costituito in forma monocratica, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Ente e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI significa: reati ai quali sì applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

CAPITOLO 2 - GENERALITÀ

Natura giuridica della responsabilità

Nella iniziale impostazione del d.lgs. 231/2001, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati; l’art. 24 in particolare ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico.

L’art. 25 riguardava i reati di corruzione e concussione. In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa come segue.

La Relazione Ministeriale al d.lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di Versione 3.0

comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse. È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29 settembre 2000, n.300, art. 11 in specie ed il susseguente d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, e successive modifiche ed integrazioni) - in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita - rispetto ai canoni tradizionali - come un terzo *genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex d.lgs. 231/2001: "*Il concetto innovativo, decretato dal D.lgvo 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia*".

La stessa Delega prevedeva uno spettro molto ampio di intervento. Il d.lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di "**carattere di forte innovazione**" del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "**cultura aziendale della responsabilità**".

I soggetti interessati: a) l'Ente è tra i destinatari

Ai sensi del c. I dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. II del d.lgs. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del d.lgs. 231/2001: "*le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica*".

Nessun dubbio, pertanto, che – in relazione alla propria natura privatistica - le Fondazioni e le Associazioni con o senza personalità giuridica rientrino nella sfera dei destinatari. Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o solo marginale. Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni). L'Ente, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico sotto forma di tariffa di accreditamento.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

La Fondazione Zolla ETS è accreditata con l'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (ATS) quale soggetto gestore di Unità d'Offerta.

La Fondazione Zolla ETS opera in regime di accreditamento e, in ragione di ciò, tenuto conto delle linee guida ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, ha ravvisato la necessità di adottare, oltre al Codice Etico comportamentale, anche il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

La Fondazione ha sede legale in Cremona, via San Savino 42.

I soggetti interessati: b) l'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (rappresentanza, di amministrazione o direzione

dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale.

In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali. Viceversa, la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

Le sanzioni

Le sanzioni, come detto, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie;
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecunaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecunaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire). Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovantisi in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante degli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

Allorché sussista la responsabilità penale dell'ente in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal d.lgs. 231/2001) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse, ovvero procurare un vantaggio per l'ente stesso. Ciò che in questa sede necessita è definire al meglio la nozione di interesse o vantaggio.

Tale espressione potrebbe a prima vista apparire come un'endiadi, ma così non è. Illuminante, al riguardo è l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. II 30.01.2003 n. 3615, in questi termini:

"In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale".

Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del d.lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accolto di responsabilità l'Ente è chiamato a dimostrare:

- a) di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- b) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- c) di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- d) che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- e) che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

CAPITOLO 3 – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ambito di adozione

Il presente Modello è stato approvato con Delibera 17 gennaio 2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Con la stessa Delibera il Consiglio ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell’Ente, Organo compreso.

Contestualmente il Consiglio ha proceduto alla nomina dell’Organo di Vigilanza.

Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a) individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c) individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l’aspetto sub a) si è considerato che - nell’attività dell’Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all’organizzazione e all’erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l’attività dell’Ente, l’operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere sociosanitario o socioassistenziale con degenza piena;
- le attività di formazione e qualificazione;
- le attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l’alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture dell’aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- l’agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti degli uffici della pubblica amministrazione che interagiscono con l’Ente.

Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Associando logicamente l’attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell’Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore; bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- va osservato un collegamento fra settori operativi, prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia

svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.

- ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell’Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- nessun operatore dell’Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell’Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell’Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.

È vietato, in particolare:

- a) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- b) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- c) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

Tutti coloro che agiscono nell’interesse od a vantaggio dell’Ente sono tenuti all’assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.

Adempimenti informativi

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero “**efficacemente attuato**” è indispensabile che l’Organo deputato a “**vigilare sul funzionamento e l’osservanza**” possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Bisognerà, inoltre, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite invio a mezzo e-mail a tutti coloro che operano nella struttura e mediante affissione “permanente” nella bacheca.

L’Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neoassunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

È appena il caso di ricordare che, in base al d.lgs., il “**sistema disciplinare**” deve essere attuato nei confronti sia dei “**soggetti sottoposti all’altrui direzione**”, sia quelli “**in posizione apicale**”.

Poiché il d.lgs. 231/2001 non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l’obbligo di osservare il Modello e l’indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Segnalazione di reati 231 e di violazioni al Modello (Whistleblowing)

In quanto garante della piena efficacia del Modello, l’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01. Allo scopo, ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o fondati sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni di condotte illecite e/o di violazioni del presente Modello devono riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto e riguardare condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello, riguardare altre violazioni del Modello, essere adeguatamente circostanziate, Versione 3.0

essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e comunque fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti, essere riconducibili ad un soggetto/più soggetti determinati.

Non saranno meritevoli di segnalazione o di considerazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

La nuova disciplina di cui al D.lgs. 24/2023 aumenta il numero dei canali per la segnalazione interna, che devono ora prevedere sia la forma scritta che orale, garantendo altresì la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

a) Canale di segnalazione interna in forma orale:

a.1) Linea telefonica

Il numero **3534835955** è il numero per contattare direttamente la persona incaricata della gestione delle segnalazioni.

a.2) Incontro di persona oppure online

Il segnalante può richiedere un incontro, di persona oppure online via mail : **odvzolla@legalmail.it**, e segnalare il problema al suo diretto superiore/al superiore di questi/al responsabile delle risorse umane. Ciò dipende, tuttavia, dalla gravità e dalla delicatezza della questione sollevata e da chi è sospettato di negligenza. In caso di segnalazione orale, verrà redatto un verbale o utilizzata una trascrizione che il segnalante avrà modo di verificare, modificare e approvare.

b) Canale di segnalazione interna in forma scritta:

Se si preferisce inviare una segnalazione per iscritto è opportuno che la segnalazione si provvista dei contenuti minimi necessari i quali dovrebbero essere:

- nome e cognome della persona segnalante, a meno che si tratti di segnalazione anonima;
- data, luogo e modalità in cui è accaduto il fatto;
- nome e cognome della persona segnalata;
- tipologia di violazione commessa in relazione ai reati individuati nel MOGC, alla violazione delle sue prescrizioni, alle altre ipotesi di illecito se applicabili
- eventuale documentazione di supporto.

La segnalazione scritta andrà inviata via posta raccomandata e dovrà essere effettuata con due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta indirizzata a:

ODV - Avv. Nataniele Gennari
Studio Legale Lima
Piazza Lima 1
20124 MILANO MI

Il soggetto preposto alla gestione del canale interno di segnalazione è stato individuato nell'OdV.

L'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Lo stesso svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

c) Canale di segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche:

Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 24/2023 si può ricorrere al canale di segnalazione esterna dell'ANAC solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è stato dato seguito a una segnalazione effettuata;
- b) effettuare una segnalazione interna non avrebbe un seguito efficace;
- c) effettuare una segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- d) vi è fondato motivo di credere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per l'Italia, la segnalazione esterna può essere fatta ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) compilando un apposito modulo online <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Si precisa inoltre che, secondo le indicazioni fornite da ANAC la tutela per le divulgazioni pubbliche si applica solo agli enti privati che hanno occupato nell'ultimo anno almeno 50 lavoratori e limitatamente alle violazioni del diritto UE.

Coloro che appartengono a un Ente al di sotto di 50 dipendenti è tutelato solo per le segnalazioni, veicolate tramite il canale di segnalazione interno, relative a informazioni sulle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e alla violazione del MOGC.

Organismo di Vigilanza e Controllo

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo.

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e di curare il loro aggiornamento.

L'Ente non sarà soggetto a responsabilità allorché provi:

- l'avvenuta introduzione di un modello organizzativo e di gestione atto a prevenire i reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- l'avvenuta costituzione dell'Organo di controllo e vigilanza;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

I compiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza sono così sintetizzabili:

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal modello evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- verificare l'adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione, e cioè per valutare la sua concreta applicazione per evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali esso è stato introdotto;
- curare l'aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATORI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di

dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Ente;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Gli stessi criteri prudenziali devono essere adottati per le eventuali procure conferite a soggetti esterni all'Ente

SEZIONE PRIMA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 - 25 D.Lgvo 231/2001 modificati dal D.Lgs. 75/2020, e successivamente dal D.L. 105/23, convertito con L. 137/23)

I reati ex art. 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie
Versione 3.0

codistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare, le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti “propri”, che richiedono, cioè, la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

L'Ente, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in seguito, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Rapporti colla PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza sociosanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assensi amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con l'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

Gestione dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni offerte in regime di accreditamento

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di non veritiera attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione dei rimborsi o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il d.lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti relativi al d.lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo il Modello;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritieri;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

SEZIONE SECONDA

I reati ex art. 25-bis d.lgs. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

La possibilità che le fattispecie in materia di falsità di monete vengano commesse nell'ambito delle Fondazioni e Associazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio è davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "**chiunque**" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all' interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto; - la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè, la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito conoscezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

In generale può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 500,00;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

Nel caso dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., introdotti con L. 99/2009, si presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali e industriali; nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

Con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, con il d.lgs. 184/2021 è stata innanzitutto introdotta una nozione di valuta virtuale valida «agli effetti della legge penale».

Viene solo ampliato l'oggetto materiale della condotta, estendendosi il campo d'applicazione della fattispecie a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. È ora punito «l'utilizzo indebito» – oltre che delle carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi - anche di «ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti». Lo stesso vale in caso di «falsificazione o alterazione» oppure in ipotesi di «possesso, cessione o acquisto» dei beni di cui in precedenza se di «provenienza illecita o comunque falsificati o alterati».

SEZIONE TERZA

I reati di cui all'art. 25 ter (reati societari)

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

L'art. 25 ter (introdotto con d.lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 69/2015, considera una gamma di reati previsti dal Codice civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal d.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal d.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023) [aggiunto dal d.lgs. n. 19/2023]

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex d.lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del d.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società

- commerciali” o alle “società”;
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell’ambito dell’Ente.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l’operatività dell’art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò, non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari. Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private, si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell’ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli “Enti” (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

SEZIONE QUARTA

I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUATER

Valutazione del rischio e misure preventive

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive;

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico;

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione;

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

L’analisi delle attività svolte dall’Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall’art. 25 ter.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio. Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell’Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell’Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle già menzionate attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.

SEZIONE QUINTA

I reati previsti dall’art. 25 quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l’art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l’art. 25-quater, l, nell’ambito del d.lgs. 231/2001.

L’art. 583-bis dispone che:

“*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come Versione 3.0*

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

Valutazione del rischio e misure preventive

La natura e le finalità dell'Ente escludono il pericolo di accadimento del reato in questione.

SEZIONE SESTA

I reati previsti dall'art. 25 quinque

Delitti contro la personalità individuale

Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinque, aggiuntivo al d.lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli da 600 a 603-bis e 609-undecies del Codice penale, aventi ad oggetto, fra le altre fattispecie, la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la prostituzione minorile.

Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati ha minime oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente.

Non è tuttavia possibile escludere che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

SEZIONE SETTIMA

Art. 25 sexies Reati per abuso di mercato

Si tratta di reati riconducibili al *market abuse* (abusì di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame.

SEZIONE OTTAVA

Art. 25 septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

I reati considerati

L'art. 9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt. 589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal d.lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni(3).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
 - [3] se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*
- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare(5), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - [4] la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151];]
 - [5] l'aborto della persona offesa.]

Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

Art. 30, d.lgs. 81/2008 - Modelli di organizzazione e di gestione

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione consequenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione

Versione 3.0

Pag. 22 di 41

dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11”.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei d.lgs. 626/1994 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività

- lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti, anche volontari, coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata.

Regole di comportamento

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo, svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto e dal Codice Etico.

In particolare, tutti sono tenuti:

- a) ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001;
- b) a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- c) ad osservare scrupolosamente i protocolli e le procedure interne adottate in materia di sicurezza;
- d) a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- e) a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- f) ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

SEZIONE NONA

Art. 24 bis

Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di

sicurezza posto in essere dall'Associazione, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatori a;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- c) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- d) evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- e) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- f) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- g) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- h) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- i) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- j) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- k) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente.

SEZIONE DECIMA

Art. 25 octies

Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

Aree soggette a rischio

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e **648-ter.1** c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture sociosanitarie particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente, si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al d.lgs.231/01 e successive modifiche ed integrazioni in tema di ricettazione e di riciclaggio e si dovrà fare minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando in via preferenziale bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.

SEZIONE UNDICESIMA

Art. 25 decies Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 reca la seguente precisazione:

“Dopo l'articolo 25novies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 è inserito il seguente:

Art 25 - decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – 1. In relazione alla commissione detto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Aree esposte a rischio

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

SEZIONE DODICESIMA

Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata

Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per

commettere ulteriori reati. La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito dell'Ente, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente. Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni antimafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l'Ente privato può, per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

SEZIONE TREDICESIMA

ART. 25 BIS 1

Delitti contro l'industria e il commercio

Aree esposte al rischio

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

SEZIONE QUATTORDICESIMA

Delitti per violazione del diritto d'autore

Aree esposte a rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture associate che svolgono attività assistenziali di carattere sociosanitario o socioassistenziale. Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

In primo luogo, ciò può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere sanitario ma anche di carattere ingegneristico e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa. Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività dell'Ente, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

SEZIONE QUINDICESIMA

Reati ambientali

Aree esposte al rischio

I reati previsti dall'art. 25 undecies del d.lgs. 231/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Ente, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti. L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere sociosanitario o socioassistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicamenti e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto

penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente sociosanitario o socioassistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;

SEZIONE SEDICESIMA

Art. 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area esposte a rischio

L'art. 22, comma 12 e 12 bis, e l'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 286/1998 mirano a prevenire il pericolo che gli immigrati irregolari siano introdotti in Italia clandestinamente e/o impiegati come forza lavoro. I predetti reati hanno basse possibilità di accadimento; è, infatti prefigurabile che, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'ente, di norma, non abbia bisogno di fare ricorso a manodopera straniera scarsamente qualificata nella quale tale rischio è statisticamente più alto.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla previsione del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; di flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro"; di apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione.

SEZIONE DICIASETTESIMA

Art. 25-terdecies
Razzismo e xenofobia

Area esposte a rischio

La Legge 654/1975 mira a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il predetto reato ha basse possibilità di accadimento nell'ente.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla corretta applicazione del Codice Etico e dal rispetto della legislazione penale di riferimento.

SEZIONE DICIOTTESIMA

Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/200122 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Tale categoria delittuosa non ha possibilità di accadimento all'interno dell'Ente.

SEZIONE DICIANNOVESIMA

Reati Tributari (Art. 25-quinquagesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

I rischi ipotizzabili possono individuarsi, in via esemplificativa, nei seguenti: evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto mediante dichiarazione di elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, dichiarazione di elementi attivi inferiori agli effettivi, falso in registrazioni contabili obbligatorie, occultamento/distruzione di scritture o documenti contabili a tenuta obbligatoria; emissione/rilascio di fatture per operazioni inesistenti atte a consentire a terzi l'evasione fiscale; alienazione simulata di beni al fine di rendere impossibili procedure di riscossione coattiva; indicazione di elementi attivi inferiori o passivi fittizi in caso di procedure di transazione fiscale.

La Fondazione potrebbe essere esposta alla commissione del reato in parola con riferimento alle seguenti attività:

- Acquisti;
- Gestione fornitori.

Sarà necessario che i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività assicurino la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione. È quindi necessario predisporre un adeguato presidio documentale tale da garantire la tracciabilità dell'attività, in modo che si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli.

L'Ente dovrà inoltre individuare un adeguato sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, in relazione alle attività aziendali considerate sensibili alla commissione di reati e volta all'individuazione di anomalie e/o di comportamenti in contrasto con il Modello di organizzazione gestione e controllo.

SEZIONE VENTESIMA

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Tale categoria delittuosa non ha possibilità di accadimento all'interno dell'Ente.

SEZIONE VENTUNESIMA

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

Tale categoria delittuosa non ha possibilità di accadimento all'interno dell'Ente.

SEZIONE VENTIDUESIMA

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Tale categoria delittuosa non ha possibilità di accadimento all'interno dell'Ente.

PARTE TERZA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 si intende qui integralmente riportato il contenuto del Codice Etico comportamentale, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2025

PARTE QUARTA

INIZIATIVA E CONTROLLO

Sezione I - Organo

Art. 1 – Organismo di iniziativa e di controllo

È istituito presso l’Ente l’Organismo di iniziativa e di controllo previsto all’art. 6, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 231/2001.

Detto Organismo assume il nome di “Organismo di Vigilanza” (in sigla, OdV), viene istituito in forma monocratica ed è quindi composto da n. 1 membro.

Il membro deve essere soggetto qualificato, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienico-sanitario, dotato di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.

L’OdV, il cui componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, rimane in carica per un biennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dall’Ente una consulenza di durata annuale, rinnovabile.

Art. 2 - Risorse finanziarie dell’OdV

I compensi eventualmente dovuti al componente dell’OdV saranno deliberati dall’organo amministrativo dell’Ente e liquidati periodicamente.

Art. 3 - Autonomia e garanzie per l’operatività dell’OdV

L’Amministrazione dell’Ente garantisce all’OdV la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività dell’Ente, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l’accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

L'Amministrazione dell'Ente assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV.

L'Amministrazione dell'Ente mette a disposizione dell'OdV, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta, fermo, comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Art. 4 - Funzioni dell'OdV

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento. In particolare, l'OdV:

1. svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni;
2. svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
3. raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute;
4. attua forme di raccordo con le altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
5. individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello organizzativo e sul Codice Etico stabilendo raccordi con le altre funzioni aziendali per la loro attuazione;
6. verifica la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

Art. 5 - Poteri dell'OdV

L'OdV, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Ente.

Gli Organi di Direzione ed Amministrazione dell'Ente che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo il OdV. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 8, comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'Amministrazione dell'Ente, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione dei modello, fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - ha istituito una casella PEC il cui accesso è riservato esclusivamente all'OdV.

Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura del OdV in modo da garantirne la segretezza.

Gli estremi della PEC sono i seguenti: odvzolla@legalmail.it

Sezione II - Norme Procedurali

Art. 6 - Riunioni dell'OdV

L'OdV svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni. L'OdV predispone e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

Art. 7 - Procedure dell'OdV

L'OdV deve attivarsi almeno due volte l'anno, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.

Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.

Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'OdV, custodito presso la sede legale dell'Ente.

Art. 8 - Segnalazioni

Qualora l'OdV, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'OdV ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 231.

3. Dell'attività svolta l'OdV deve conservare idonea documentazione.

Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'OdV deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione dell'Ente affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L.

Qualora l'OdV segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, l'Amministrazione procederà, in coerenza all'Accordo Nazionale, secondo quanto previsto dai relativi contratti.

Art. 10 - Aggiornamento Modello

L'OdV deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Ente o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.

Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione.

Le modifiche ai Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

APPENDICE

I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I reati e gli illeciti per cui il decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p.c. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite
- Art. 314 c.p. - Peculato (limitatamente al primo comma)
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee
- Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 615-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione certificatore di firma elettronica
- Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

3) Delitti di criminalità organizzata, in particolare:

- Art. 416 c.p. - Delitti di Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
- Art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) Delitti contro l'industria e il commercio ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) Reati societari, e precisamente:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c. -Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:
 - Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
 - Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
 - Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
 - Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
 - Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Art. 270 quinquies.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
 - Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
 - Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
 - Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 - Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
 - Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
 - Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante Associazione
 - Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

7) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:

- Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

8) Delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni

9) Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

10) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter, 1, c.p. – Autoriciclaggio

12) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di

- valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

|3) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

|4) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

|5) Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:

- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

|6) Reati ambientali ovvero:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

|7) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

|8) Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

|9) Fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggimento personale
- Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
-
- 20) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 -
- 21) **Reati Tributari**, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
- 22) **Contrabbando**, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
- 23) **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-
duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**25) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di
oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)